Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

nn. 8 e 9 - 2020

Verona, 30 settembre 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Rinnovo iscrizioni Categoria 2 bis……4
ALBO GESTORI RIFIUTI- Indicazioni per carrozzerie mobili trasporto rifiuti, nuovi obblighi per il Responsabile Tecnico……4
AMBIENTE/COVID 19 – Disposizioni in materia ambientale, conversione in legge del decreto rilancio……5
AMBIENTE/ECONOMIA CIRCOLARE - Pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro Decreti attuativi delle direttive europee relative all'economia circolare (direttiva rifiuti, direttiva imballaggi e rifiuti di imballaggio, direttiva pile e accumulatori e RAEE, direttiva veicoli fuori uso, direttiva discariche di rifiuti)……6
EMISSIONI IN ATMOSFERA- Aggiornamento sulle emissioni in atmosfera e medi impianti di combustione……7
RIFIUTI - cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da Pneumatici Fuori Uso……9

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID-19 – PROROGA AL 15 OTTOBRE 2020……9
EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza ministero salute 01/08/2020, obbligo mascherine……10
EMERGENZA COVID 19 - Arrivi dalla Sardegna……10
EMERGENZA COVID 19 – ORDINANZA N. 84 REGIONE VENETO, RIENTRI DA SPAGNA, CROAZIA, GRECIA, MALTA……11
EMERGENZA COVID 19- SPOSTAMENTI DA E PER LA FRANCIA……12
EMERGENZA COVID 19- SPOSTAMENTI BULGARIA E SERBIA……12
EMERGENZA Covid-19 – Spostamenti da e per l'estero, indicazioni ministeriali……13
EMERGENZA COVID 19 – Proroga delle prescrizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica con il nuovo DPCM 7 settembre 2020……21
MEDICO COMPETENTE/COVID19 – Sorveglianza sanitaria lavoratrici/lavoratori fragili, circolare n.13/2020……22
MEDICO COMPETENTE/COVID19 – Sorveglianza sanitaria lavoratrici/lavoratori fragili, ulteriori chiarimenti……22
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – ISS n. 20/2020, Indicazioni sanificazione ambienti interni……27
SICUREZZA LAVORO - Colpo di calore, comunicato SPISAL……27
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento a COVID-19, documento ISS-INAIL……28

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE/COVID 19 – ISS n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti……28

NEWS AREA TECNICA

MARCATURA CE – PED, attrezzature a pressione ed insiemi……29
MARCATURA CE – Apparecchi radio……29
PREVENZIONE INCENDI - Edifici sotto tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nuova norma tecnica di prevenzione incendi……..29
REACH/CLP -Modificato l'allegato VI del CLP……30

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - INAIL, online il quaderno su gestione della sicurezza e operatività antincendio……...30

ALBO GESTORI RIFIUTI - Rinnovo iscrizioni Categoria 2 BIS

https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-rinnovo-iscrizioni-categoria-2-bis/

Si ricorda a tutte le imprese che hanno chiesto e ottenuto l'iscrizione all'albo gestori ambientali per effettuare il trasporto in conto proprio (cat. 2-bis) dei rifiuti prodotti dalla propria attività, **che la durata dell'iscrizione è decennale.**

Il **25 dicembre 2020** scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.

Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell'iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu "Pratiche Telematiche" dell'area riservata su sul sito web dell'albo.

La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell'Albo (D.M. 120/2014).

Prima dell'invio della domanda di rinnovo, si invita l'impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Per maggiori informazioni consultare il sito web dedicato: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home

ALBO GESTORI RIFIUTI- Indicazioni per carrozzerie mobili trasporto rifiuti, nuovi obblighi per il Responsabile Tecnico

https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-indicazioni-per-carrozzerie-mobili-trasporto-rifiuti-nuovi-obblighi-per-il-responsabile-tecnico/

Pubblicata la deliberazione del Comitato del 24 giugno 2020, n. 3 dell'Albo Nazionale gestori ambientali che ha modificato la precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014, procedendo all'identificazione, per tipologie, delle carrozzerie mobili impiegate per il trasporto dei rifiuti e all'integrazione della relativa modulistica.

In particolare, la deliberazione, in vigore dal 2 febbraio 2021, stabilisce l'obbligo per il Responsabile Tecnico di attestare la tipologia di carrozzeria mobile (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali) e i codici EER abbinati alla stessa. L'impresa potrà così utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell'attestazione.

Nei provvedimenti d'iscrizione all'Albo, sarà riportato, per ogni veicolo che l'impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate e i codici EER abbinati con la carrozzeria stessa. Inoltre, nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l'impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

AMBIENTE/COVID 19 – Disposizioni in materia ambientale, conversione in legge del decreto rilancio
https://www.apiverona.it/ambientecovid-19-disposizioni-in-materia-ambientale-conversione-in-legge-del-decreto-rilancio/

Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18.07.2020 n. 180 la legge17.07.2020 n. 77 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto Decreto Rilancio.

Il provvedimento contiene alcune disposizioni in materia ambientale che riguardano il deposito temporaneo di rifiuti, la gestione di rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso e di plastic tax

In particolare per quanto riguarda il deposito temporaneo di rifiuti, l'art. 228-bis abroga la precedente disposizione (art. 113-bis della legge n. 27/20209 che aveva introdotto, per il periodo di emergenza sanitaria, una deroga al regime di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti ex d.lgs. n. 152/2006. Con la nuova legge 77/2020 sono quindi ripristinate le previsioni relative alla gestione ordinaria del deposito temporaneo dei rifiuti previste dal d.lgs. n. 152/2006 ex art. 183, comma 1, lett. bb) che si riporta:
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile , presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il nuovo provvedimento fa salvi i casi in cui le Regioni abbiano provveduto a disciplinare la materia con proprie ordinanze; si ricorda che la Regione Veneto ha emanato l'ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020 recante "Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii."

La legge di conversione 77/2020 con l'art. 229-bis introduce disposizioni relativamente all'aumento dei rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso.

Prevede l'emanazione da parte del Ministero Ambiente di linee guida contenenti le misure da applicare, durante il periodo di emergenza sanitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, per la raccolta di tali dispositivi usati sia presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del terziario sia presso le attività produttive mediante l'installazione di box dedicati presso gli impianti.

Inoltre dovranno essere definiti, con apposito decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente, dei criteri minimi ambientali relativi alle mascherine filtranti, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici al fine promuovere prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

Infine è prevista l'applicazione, in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, della sanzione amministrativa pecuniaria da trenta a centocinquanta euro prevista dall'art. 255, comma 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006.

L'art. 133 prevede il rinvio al 1° gennaio 2021 delle disposizioni previste per la cosiddetta plastic tax.

AMBIENTE/ECONOMIA CIRCOLARE - Pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro Decreti attuativi delle direttive europee relative all'economia circolare (direttiva rifiuti, direttiva imballaggi e rifiuti di imballaggio, direttiva pile e accumulatori e RAEE, direttiva veicoli fuori uso, direttiva discariche di rifiuti)
https://www.apiverona.it/ambienteeconomia-circolare/

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti decreti legislativi che recepiscono il pacchetto europeo sull'economia circolare:

D. lgs n. 116 del 2020 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*, la cui entrata in vigore è fissata al 26 settembre c.a.;

D. lgs n. 118 del 2020 "*Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"*, la cui entrata in vigore è fissata al 27 settembre c.a.;

D. lgs n. 119 del 2020 "Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", la cui entrata in vigore è fissata al 27 settembre c.a.;

D. lgs n. 121 del 2020 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", la cui entrata in vigore è fissata al 29 settembre c.a.

I nuovi provvedimenti contengono molte novità che interessano la gestione dei rifiuti in azienda; seguirà una circolare con un approfondimento dettagliato e nel mese di ottobre un seminario dedicato con le indicazioni operative per le aziende associate.

EMISSIONI IN ATMOSFERA- Aggiornamento sulle emissioni in atmosfera e medi impianti di combustione
https://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-aggiornamento-sulle-emissioni-in-atmosfera-e-medi-impianti-di-combustione/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13/8/2020 il Decreto legislativo 102/2020 recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Entrata in vigore il 28/08/2020".*

Il decreto, che va a "correggere" alcuni aspetti del D.Lgs. 183/2017, modifica direttamente il Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/06, *con l'intenzione di razionalizzare e semplificare ulteriormente le procedure autorizzative*, rivedere in maniera efficace il sistema di controlli e l'apparato sanzionatorio, colmare alcune lacune legislative.

Di seguito alcune *delle principali novità introdotte*:

- Introduzione della definizione di emissioni odorigene, includendo sia le emissioni convogliate che quelle diffuse (art. 268, comma 1, lettera f-bis, D.Lgs. 152/2006). Inoltre, sempre per quanto riguarda le definizioni, viene sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante."

- Viene esplicitato che l'autorizzazione alle emissioni deve sempre riferire i valori limite di emissione e parametri pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento; i suddetti parametri sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio (art. 269, comma 4, lettera b, D.Lgs. 152/2006).

- In caso di variazione del gestore dello stabilimento il nuovo gestore deve comunicare la suddetta all'autorità competente entro 10 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia (art. 269, comma 11-bis, D.Lgs. 152/2006); in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti si è soggetti a sanzione amministrativa (art. 279, comma 1, D.Lgs. 152/2006).

- All' Art. 271 viene inserito il comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l'obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l'utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione all'autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

- All' Art. 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell'articolo in esame.

- Nel caso di impianti di combustione singolarmente di potenza inferiore a 1 MW si prevede che l'aggregazione (sommatoria della potenzialità termica dei bruciatori) abbia effetti ai soli effetti dei profili autorizzativi ma non conduca a individuare un medio impianto di combustione (art. 273-bis, comma q-bis, D.Lgs. 152/2006).

- Viene regolato il regime di adeguamento autorizzativo per gli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano esclusi dall'autorizzazione impianti (es impianti di combustione alimentati a metano la cui soglia è passata da 3 MW a 1 MW) e, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/2017, sono ora obbligati a dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; pertanto a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti e gli impianti con potenzialità al bruciatore < 1MW la cui sommatoria risulta > 1 MW sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista. (art. 281, comma 10-bis, D.Lgs. 152/2006).

- In merito agli impianti che producono emissioni (con eccezione di quelli soggetti ad autorizzazione di carattere generale) si conferma l'obbligo di dotare gli impianti produttivi di un sistema di controllo della combustione in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili ai sensi della normativa vigente anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile (art. 294, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 152/2006).

- Viene implementato l'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 (impianti e attività in deroga) introducendo una nuova fattispecie tra gli impianti (turbine a gas e motori a gas esclusivamente usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas).

Si riporta di seguito il punto 1.2 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 nella quale sono individuate le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tabella A2)
Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:

	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	*Valore di emissione (espresso come concentrazione)*
Classe I	*0,02 g/h*	*0,01 mg/Nm3*
Classe II	*0,5 g/h*	*0,5 mg/Nm3*

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.
Tabella A2
Classe I
– Policlorodibenzodiossine
– Policlorodibenzofurani
Classe II
– Policlorobifenili
– Policlorotrifenili
– Policloronaftaleni

RIFIUTI - cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da Pneumatici Fuori Uso
https://www.apiverona.it/rifiuti-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-della-gomma-vulcanizzata-derivante-da-pneumatici-fuori-uso/

Si ricorda che il 5 agosto c.a. entra in vigore il DM Ministero Ambiente 31 marzo 2020 n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21.07.2020) riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso.

I criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e gli scopi specifici di utilizzabilità sono riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 mentre nell'allegato 3 è presente la dichiarazione di conformità (DDC).

I gestori degli impianti autorizzati per la produzione di gomma vulcanizzata granulare Gvg presenteranno ove previsto entro il **1° febbraio 2021** un aggiornamento delle comunicazioni effettuate in procedura semplificata o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione (unica o Aia).

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID-19 – PROROGA AL 15 OTTOBRE 2020
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-proroga-al-15-ottobre-2020/

Il Consiglio dei Ministri del 30 luglio c.a. ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Il testo **proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020**, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle:

- per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, la permanenza in servizio del personale sanitario, l'assunzione degli specializzandi, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
- per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
- per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
- disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica;
- **misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;**
- sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
- per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;
- misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile;
- per l'edilizia scolastica.

Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza ministero salute 01/08/2020, obbligo mascherine

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-ordinanza-ministero-salute-01082020/

Pubblicata l'ordinanza del Ministero Salute 01/08/2020 recante "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria".

Il provvedimento ribadisce che è obbligatorio l'utilizzo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi chiusi con accesso pubblico, sui mezzi di trasporto e sempre laddove non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza tra le persone. Restano esclusi dall'obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

EMERGENZA COVID 19 - Arrivi dalla Sardegna

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-arrivi-dalla-sardegna/

Fonte Ulss 9 Scaligera

La nuova Ordinanza della Regione del Veneto n. 92 del 27 agosto 2020 prevede il **controllo su base volontaria di persone provenienti dalla Regione Sardegna.**

I soggetti che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, nel territorio della Regione del Veneto e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna possono effettuare un test di screening a mezzo tampone (test di biologia molecolare o test antigenico rapido).

Il test è effettuato gratuitamente presso uno qualsiasi dei punti tampone dedicati alle attività di screening, istituiti dalla Regione del Veneto ed allestiti negli aeroporti o nelle sedi preposte delle Aziende Sanitarie.

Il soggetto in attesa dell'esito del tampone non è sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario, ma può riprendere la vita di comunità nel rispetto di tutte le raccomandazioni igienico-comportamentali finalizzate alla prevenzione della diffusione di COVID-19.

In caso di esito positivo, il soggetto si colloca immediatamente in isolamento fiduciario.

Sedi in cui recarsi:
- Ospedale di Borgo Trento - Padiglione 10, dalle ore 7 alle 13, con accesso dall'esterno di fronte al Padiglione 21
- Centro Polifunzionale di Bussolengo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa
- Distretto di Verona di Via Campania
- Ospedali Fracastoro di San Bonifacio
- Ospedale Mater Salutis di Legnago

Orario: dalle ore 7.00 alle ore 13.00

Gli ambulatori sono ad accesso diretto e senza prenotazione.

I cittadini interessati devono presentarsi muniti di mascherina chirurgica e tessera sanitaria e non devono presentare febbre e sintomi respiratori.

Si chiede a tutti di rispettare le indicazioni dell'operatore, aspettando il proprio turno e osservando le distanze di sicurezza.

EMERGENZA COVID 19 – ORDINANZA N. 84 REGIONE VENETO, RIENTRI DA SPAGNA, CROAZIA, GRECIA E MALTA

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-n-84-regione-veneto-rientri-dallestero/

Pubblicata nel sito della Regione Veneto l'Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020.

L'ordinanza prevede disposizioni in riferimento ai rientri ed agli ingressi da Spagna, Croazia, Repubblica di Malta e Grecia.

Si riportano gli indirizzi email e i numeri dedicati, per informazioni sul coronavirus al rientro dall'estero, attivati dalle aziende sanitarie della Regione del Veneto.

AZIENDA ULSS	NUMERO	EMAIL
Ulss 1	0437 514343	covid_19@aulss1.veneto.it
Ulss 2	0422 323 888	coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
Ulss 3	800 938 811	infocovid-19@aulss3.veneto.it
Ulss 4	800 497 040	rientrosorv@aulss4.veneto.it
Ulss 5	800 938 880	sisp.ro@aulss5.veneto.it
Ulss 6	800 032 973	emergenzacovid19@aulss6.veneto.it
Ulss 7	800 938 800	rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it
Ulss 8	339 8742091	rientro.estero@aulss8.veneto.it
Ulss 9	800 936 666	sisp.malattie.infettive@aulss9.veneto.it

EMERGENZA COVID 19- SPOSTAMENTI DA E PER LA FRANCIA, ORDINANZA MINISTERO SALUTE

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-spostamenti-da-e-per-la-francia-nuova-ordinanza-ministero-salute/

Fonti Ministero Salute, Ambasciata d'Italia a Parigi

Si comunica che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, con ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020, le misure di prevenzione di cui all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza del 12 agosto 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/13/20A04514/sg) sono estese anche alle persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nelle seguenti regioni francesi: "Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra".

Per individuare se la propria regione è compresa nel provvedimento, si è elaborata l'allegata cartina.

EMERGENZA COVID 19- SPOSTAMENTI BULGARIA E SERBIA, ORDINANZA MINISTERO SALUTE

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-spostamenti-bulgaria-e-serbia-nuova-ordinanza-ministero-salute/

Fonte Ministero Salute

Si comunica che con la pubblicazione dell'ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020, le persone che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato in **Bulgaria** e **Serbia** nei 14 giorni antecedenti sono tenute al rispetto degli **obblighi di dichiarazione** previsti dal DPCM 7 agosto 2020. Il provvedimento prevede infatti che:

- alle persone provenienti dalla Bulgaria si applica la disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco B dell'allegato 20 del suddetto DPCM;
- alle persone provenienti dalla Serbia si applica la disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco E del medesimo allegato 20.

In particolare alla **Bulgaria,** dal 22 settembre (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute), **si applica la disciplina prevista per i Paesi UE (elenco B)**. Di conseguenza, per chi ha soggiornato o è transitato dalla Bulgaria nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, non vige più l'obbligo di isolamento fiduciario. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso**.

Alla **Serbia**, precedentemente in elenco F, con la nuova ordinanza **si applica la disciplina prevista per i Paesi in elenco E e quindi** gli spostamenti da/per sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l'ingresso in Italia è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM 7 settembre 2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). **All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli**. **È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.** Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si raccomanda la lettura dell'elenco a fondo pagina

Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.

EMERGENZA Covid-19 – Indicazioni per gli spostamenti da e per l'estero, indicazioni ministeriali
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-viaggiatori-indicazioni-per-gli-spostamenti-da-e-per-lestero/

Fonti Ministero Salute, Ministero Esteri

Aggiornamento del 23.09.2020

LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 29 luglio 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al **15 ottobre 2020**, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

Con successivo Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, è stato stabilito che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), e comunque per non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 83, entrato in vigore il 30 luglio stesso, si sarebbe continuato ad applicare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

Il 7 agosto è stato approvato il DPCM 7 agosto 2020 che, tra le altre cose, ha disciplinato gli spostamenti da/per l'estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020.

Il DPCM 7 settembre 2020 **ha prorogato**, con alcune, lievi modifiche ed integrazioni, la disciplina degli spostamenti da/per l'estero già contenuta nel decreto del 7 agosto 2020, **dall'8 settembre al 7 ottobre 2020**.
Possono ancora essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o **specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**.
Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
Clicca qui per consultare la normativa vigente.

E' disponibile un **questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia**, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. **Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione**.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di **contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio**. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
VAI AL QUESTIONARIO

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO
Il nuovo DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell'Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha meglio precisati nell'Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni*.

A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B - PAESI UE (tranne la Romania, che fa parte dell'elenco C, e con specifiche disposizioni per Croazia, alcune Regioni francesi elencate al paragrafo successivo, Grecia, Malta, Spagna), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'UE. Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione.
Con Ordinanza del Ministero della Salute 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre 2020, **alla Bulgaria**, precedentemente in elenco C, **si applica la disciplina prevista per l'elenco B**.

Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Regioni francesi di Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ilê -de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre 2020, fatta salva l'eventuale adozione di un nuovo DPCM prima del 7 ottobre); coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), oltre a compilare un'autodichiarazione, devono anche:
a) presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

in alternativa

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione

dell'Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020, all'articolo 6, commi 6 e 7, per isolamento e sorveglianza sanitaria, si estendono anche all'obbligo di tampone. Per i dettagli, si rimanda alla lettura dell'elenco a fondo pagina.

ATTENZIONE: l'Allegato C del DPCM 7 settembre 2020 chiarisce che rientrano nell'elenco E tutti i territori francesi, britannici e olandesi, comunque denominati, collocati al di fuori del continente europeo. Rientrano invece nell'elenco B: le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell'isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso**. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.

C- Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). Alla **Bulgaria,** dal 22 settembre (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute), **si applica la disciplina prevista per i Paesi UE (elenco B)**. Di conseguenza, per chi ha soggiornato o è transitato dalla Bulgaria nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, non vige più l'obbligo di isolamento fiduciario. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso**. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.

D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso**. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.

E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l'ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM 7 settembre 2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). **All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli**. **È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.** Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si raccomanda la lettura dell'elenco a fondo pagina. Alla **Serbia**, precedentemente in elenco F, con Ordinanza 21 settembre 2020 del

Ministro della Salute, **si applica la disciplina prevista per i Paesi in elenco E**. L'Ordinanza è in vigore dal 22 settembre al 7 ottobre. Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.

F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell'elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore un **divieto di ingresso**, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un **divieto di ingresso**, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). Con Ordinanza 21 settembre 2020, la **Serbia,** precedentemente inclusa in elenco F, **passa nell'elenco E** (vedere paragrafo dedicato). L'Ordinanza è in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre.

Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.
Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.
Sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone (quest'ultimo solo nel caso di rientro da Croazia, Grecia, Malta, Regioni francesi e Spagna).

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che **non ci siano stati soggiorni o transiti** in uno o più Paesi di cui agli **elenchi C e F** nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone (in rientro da Croazia, Regioni francesi già indicate, Grecia, Malta, e Spagna) NON si applicano:
1. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

2.**a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3.**ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori** di cui agli **elenchi A, B, C e D** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro**;
4.al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
5.ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6.al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7.ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni;
8.agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone in rientro da Croazia, Grecia, Malta, alcune Regioni francesi e Spagna) non si applica:
all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Alcuni Esempi:

Lettera a)
Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Un cittadino statunitense, proveniente dal Regno Unito, dove ha trascorso un periodo inferiore a 14 giorni, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Un cittadino ucraino, proveniente direttamente dall'Ucraina o dalla Turchia, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.

Lettera b):
Un cittadino moldavo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Spagna, può attraversare l'Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.

Lettera c):
Il cittadino australiano che entra in Italia per motivi di lavoro, non è sottoposto all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.

Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Il cittadino romeno, che non sia transitato dalla Romania né vi abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia, proveniente dalla Turchia, se entra in Italia per ragioni di lavoro non è sottoposto a isolamento fiduciario né a sorveglianza sanitaria.
Si raccomanda di consultare attentamente il DPCM 7 agosto 2020 e il DPCM 7 settembre 2020 nonché l'Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute.

La **dichiarazione per l'ingresso** in Italia è disponibile cliccando qui.
Per quesiti più specifici in merito all'ingresso nel Paese, contattate la **Polizia di Frontiera** o la **Prefettura** competente per territorio. Per quesiti relativi all'attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare **l'Azienda Sanitaria** competente per territorio o il numero dedicato del **Ministero della Salute 1500**.
* Il DPCM 7 agosto 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o s**pecifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**.
Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del **traffico aereo** e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I **voli** sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l'operatività del proprio volo.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Italia**.
Si raccomanda di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali**.
E' disponibile un **questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia**, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. **Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione**.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di **contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio**. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si raccomanda di **consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri** e di **prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia**.
VAI AL QUESTIONARIO

SCARICA QUI:
- AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL'ESTERO: MODELLO

Autorizzazione del Ministero della Salute
Su richiesta del Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una **esenzione all'obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale,** l'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN) esaminerà la richiesta ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure.
Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l'autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell'applicazione delle linee guida con l'esito del test negativo (effettuato non prima di 72 ore dall'ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all'Autorità Frontaliera o all'Autorità Sanitaria.

Si precisa che il comma 2, art. 4 del DPCM 7 agosto 2020 non consente l'ingresso in Italia a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell'elenco F dell'allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020.
Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: m.dionisio@sanita.it; coordinamento.usmafsasn@sanita.it; dgprev@postacert.sanita

Non è permesso l'ingresso in Italia: casi positivi, sintomi, contatti stretti
•Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
•Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
•febbre ≥ 37,5°C e brividi
•tosse di recente comparsa
•difficoltà respiratorie
•perdita improvvisa dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto
•raffreddore o naso che cola
•mal di gola
•diarrea (soprattutto nei bambini)
•Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.

Proteggi te stesso e gli altri
Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia.
•Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all'aperto che al chiuso
•Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
•lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche
•evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano
•coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
•evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
•non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
•non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
•Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la **mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6** nei luoghi dove c'è rischio di assembramento
Non sono soggetti all'obbligo delle mascherine:
•i bambini al di sotto di 6 anni
•le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
•E' vietato l'assembramento.
•Sono sospese le attività del ballo, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
•In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).
•Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.
•E' possibile scaricare sul proprio cellulare la App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare **n. verde 800 912491**.

Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19 mentre si è in Italia

- Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL)
- tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l'accesso ai servizi sanitari;
- chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui numeri possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute
- In caso di **sintomi gravi** contattare il numero di emergenza nazionale **112**.
- Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.
- Indossare una mascherina chirurgica.
- Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti.
- Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato.
- Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale.
- Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario.
- Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile.
- Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria.
- Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l'altro).
- Essere reperibile ai contatti quotidiani dell'operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza.
- Evitare l'assunzione di farmaci senza prescrizione del medico.

Come usare correttamente i mezzi del trasporto pubblico

- Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.
- Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio.
- Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica.
- Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca.

Come partecipare in sicurezza ad attività sportive, ricreative e culturali

- Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca nei luoghi affollati e al chiuso. Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la **mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6** nei luoghi dove c'è rischio di assembramento
- **Sono sospese le attività del ballo**, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
- L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
- L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
- Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento.
- Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
- E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Chiama

dall'Italia numero di pubblica utilità 1500

- dall'estero i numeri +39 0232008345 - +39 0283905385
- Numeri e informazioni regionali

Scarica autodichiarazione

•Modello scaricabile del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale (aggiornato 11 settembre 2020)

Norme

•Ordinanza del ministro della Salute 21 settembre 2020

•DPCM 7 settembre 2020

•Ordinanza del ministro della Salute 16 agosto 2020

•Ordinanza del ministro della Salute 12 agosto 2020

•DPCM 7 agosto 2020

Link utili

•Domande e risposte per chi torna dall'estero e stranieri

•Questionario informativo

•sito www.viaggiaresicuri.it

•seleziona la tua destinazione: Re-open.europa.eu/it

EMERGENZA COVID 19 – Proroga delle prescrizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica con il nuovo DPCM 7 settembre 2020

https://www.apiverona.it/151-emergenza-covid-19-proroga-delle-prescrizioni-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-con-il-nuovo-dpcm-7-settembre-2020-151am20/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 6 settembre 2020 il DPCM 7 agosto 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".*

Con tale decreto sono prorogate **fino al 7 ottobre p.v.** le misure precauzionali già vigenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel precedente Dpcm 7 agosto 2020.

Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020 le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 (relativa ai rientri dai paesi Croazia, Malta, Grecia e Spagna) e 16 agosto 2020 (concernente in particolare l'obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici quali piazze, slarghi, vie, lungomari, ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale). Vengono pertanto confermate le regole di comportamento già vigenti: distanziamento minimo di un metro, igiene delle mani e obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma anche all'aperto se la distanza minima non è garantita.

Il nuovo Dpcm ha infine parzialmente modificato quanto contenuto nel precedente integrando l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico); l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato); l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero).

Vengono infine inseriti due nuovi allegati:

- l' allegato 21 recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"
- l'allegato 22 contenente il "Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie"

MEDICO COMPETENTE/COVID19 – Sorveglianza sanitaria lavoratrici/lavoratori fragili, circolare n.13/2020
https://www.apiverona.it/medico-competentecovid19-sorveglianza-sanitaria-con-particolare-riguardo-alle-lavoratrici-e-ai-lavoratori-fragili-circolare-n-132020/

Pubblicata dal Ministero del Lavoro congiuntamente con il Ministero Salute **la circolare n. 13 del 4 settembre 2020,** in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID 19, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

Il provvedimento ribadisce la centralità del medico competente nel fornire supporto al datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione richiamate dal Protocollo condiviso per il contrasto al Covid 19 del 24 aprile 2020, con alcune importanti precisazioni in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.

In particolare viene chiarito che il parametro età del lavoratore/lavoratrice da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, quindi il solo superamento dell'età di 55 anni non è per sé sufficiente perché si possa parlare di fragilità: la fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa congiuntamente alla presenza di situazioni cliniche che possono integrare una condizione di maggior rischio.

La circolare ribadisce che ai lavoratori/lavoratrici in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche) deve essere garantita la possibilità di richiedere al datore di lavoro di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria: tali richieste dovranno essere corredate da adeguata documentazione medica, a supporto della valutazione del medico competente e trattate nel rispetto della riservatezza.

Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia l'obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza dovrà essere comunque garantita, attraverso la visita presso enti pubblici e istituti specializzati quali l'INAIL, le Aziende sanitarie locali, i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. All'esito della valutazione il medico esprimerà un giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative a tutela della salute del lavoratore/lavoratrice e riservando il giudizio di inidoneità temporanea ai soli casi che non consentano soluzioni alternative.

La sorveglianza sanitaria dei soggetti fragili andrà ripetuta alla luce dell'evoluzione dell'epidemia

Il provvedimento infine conferma che la sorveglianza sanitaria "eccezionale" prevista dall'art. 83 del DL 34/2020 non è stata prorogata dal DL 83/2020 e dunque è cessata dal 1° agosto scorso.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria sono fornite indicazioni per la modalità di espletamento delle visite: laddove possibile è opportuno si svolgano in un'infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento, ricambio d'aria e igiene delle mani In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore abbia la mascherina.

MEDICO COMPETENTE/COVID19 – Sorveglianza sanitaria lavoratrici/lavoratori fragili, ulteriori chiarimenti
https://www.apiverona.it/medico-competentecovid19-sorveglianza-sanitaria-delle-lavoratrici-e-dei-lavoratori-fragili-osservazioni-e-chiarimenti/

Fonte https://www.siml.it/

Si riportano di seguito due commenti contenenti importanti osservazioni della Società Italiana di Medicina del Lavoro SIML in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori/lavoratrici fragili.

1) Osservazioni sulla Circolare n. 13 del 4 settembre 2020, prot. 28877

In data odierna, 4 settembre 2020, è stata emanata la circolare, congiuntamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il documento, peraltro già anticipato e molto atteso, reca importanti aggiornamenti e chiarimenti in merito alla problematica derivante dalla individuazione e gestione dei cosiddetti "lavoratori fragili" in relazione all'attuale emergenza sanitaria per l'epidemia Covid-19.

La circolare richiama, in premessa, la fondamentale importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all'opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell'andamento epidemiologico del contesto territoriale.

Dopo un richiamo al contesto normativo di riferimento, in particolare all'art. 5 della Legge 300/70 e all'art. 41 del D.Lgs. 81/08, il documento si sofferma a definire il concetto di "fragilità", già determinato – ma non palesemente precisato - in precedenti DPCM e nella stessa circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 26/04/2020. A tale proposito, facendo riferimento ai più recenti dati derivanti dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell'ISS e dall'analisi delle cartelle cliniche dei soggetti deceduti per Covid-19, viene chiarito che tale condizione di fragilità va individuata "*in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico".* Viene altresì puntualizzato che non può incardinarsi alcun *automatismo* tra l'età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all'età va sempre preso in considerazione "*congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio".*

Dal punto di vista operativo la circolare specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l'esecuzione di una *visita su richiesta* ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di **patologie con scarso compenso clinico** di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale.

In relazione alla eventualità che non sia stato nominato il medico competente, la circolare indica – come in analoghi testi precedenti – la possibilità di ricorrere a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l'INAIL e le aziende sanitarie locali, aggiungendo però in modo ragionevole e legittimo anche i dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università, che del resto già svolgono quotidianamente analoghe attività di sorveglianza sanitaria a vario titolo.

Il documento puntualizza che resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire la dettagliata descrizione della mansione specifica svolta dal dipendente e dell'ambiente di lavoro in cui si svolge, compresa la possibilità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (*smart-working*); in realtà tali informazioni, in buona sostanza, dovranno essere rese solo agli enti

esterni all'azienda/unità produttiva poiché già note al medico competente incaricato, che conosce a fondo il DVR, la tipologia di lavoro e gli ambienti in cui si svolge.

All'esito della valutazione sanitaria specialistica condotta con le modalità di cui detto prima il medico competente nominato – o il medico del lavoro degli enti esterni prima individuati – dovrà esprimere un peculiare giudizio di idoneità, "*fornendo, in via prioritaria, Indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative".*

Alcune osservazioni.

- Va intanto sottolineato che la natura giuridico-sanitaria di tale giudizio è differente da quello espresso ai sensi dell'art. 41 co 6 del cit. DL 81/08 nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e discende ed è giustificata essenzialmente dall'attuale fase di emergenza sanitaria. La circolare prevede anche che il suddetto controllo possa anche essere ripetuto, a distanza di qualche tempo, per modificare eventualmente il giudizio posto in precedenza alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

- Nulla viene indicato, tuttavia, per quei casi - seppure probabilmente rari - di lavoratori che risultassero "inidonei" alla prosecuzione dell'abituale attività lavorativa in assenza della possibilità di essere adibiti a occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza (come ad esempio la didattica a distanza per le scuole). Sarebbe opportuno che su questo aspetto, come ben si comprende assai rilevante per medici e lavoratori, si pronunciassero tempestivamente gli enti e le istituzioni preposte.

- La circolare esprime quindi alcune indicazioni relative alle istanze ex art. 83 del DL n. 34/2020 ("sorveglianza sanitaria eccezionale"), riprendendo sostanzialmente la normativa vigente e quanto stabilito nei paragrafi precedenti in merito alle indicazioni operative e alla disciplina speciale disposta dal nuovo impianto normativo dell'emergenza Covid-19.

- Per quanto riguarda, infine, la modalità di espletamento delle visite da parte del medico competente, il testo richiama l'opportunità di un graduale e progressivo ripristino delle visite mediche periodiche stabilite dal D.Lgs. 81/08, interrotte nel periodo di *lock-down* e successivo, in considerazione dell'andamento epidemiologico a livello locale e con particolare attenzione al rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dell'OMS, quali: dotazione di infermeria aziendale o ambiente idoneo tale da consentire la sanificazione periodica, il distanziamento, fornito di un adeguato ricambio d'aria, con servizi igienici e/o disinfettanti che assicurino la costante igiene delle mani. La programmazione delle visite dovrà evitare inutili e prolungate attese per scongiurare assembramenti e prevedere in ogni caso l'utilizzo costante di mascherina. Viene ribadito che in alcuni casi, in base alla situazione epidemiologica provinciale o regionale, possa essere ancora differita l'esecuzione delle visite mediche periodiche e delle visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro e resta intesa la massima cautela nell'esecuzione di esami strumentali che possano esporre al contagio da SARS-CoV-2 (quali ad esempio le spirometrie o i controlli dell'aria espirata con etilometro), qualora non possano eseguirsi in ambienti idonei e con adeguati DPI.

Si tratta, in conclusione, di un documento che riordina e chiarisce la materia affrontata alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche ed epidemiologiche inerenti la nuova patologia Covid-19, che giunge in un momento assai delicato sul piano sociale, in coincidenza alla ripresa dell'attività economica e produttiva e in vista della riapertura dell'anno scolastico, e che sarà di sicura utilità per i medici del lavoro e per tutti i medici competenti italiani."

2) Il rientro al lavoro dei soggetti fragili

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 si pone all'attenzione dei Medici Competenti il rientro al lavoro dei lavoratori cosiddetti "fragili", cioè *coloro che in virtù del possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata ai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992*, sono stati posti in astensione dal lavoro, dopo varie proroghe, fino all'appena trascorso 31 luglio 2020.

Curiosamente il DL citato ha ricompreso fra i vari articoli e provvedimenti posti in proroga di scadenza al 15 ottobre 2020, quelli interessanti le disposizioni in materia di lavoro agile "i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017,n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il DL 83/2020 ha altresì prorogato al 15 ottobre prossimo anche l'articolo 90 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020: *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione chetale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-COV2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.*

Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Pertanto, risulta evidente la disparità di trattamento tra quel lavoratore “fragile” (secondo le definizioni sopra riportate) che può svolgere un’attività lavorativa in modalità agile (prevalentemente o esclusivamente di carattere amministrativo?) e la numerosa quota parte di lavoratori “fragili” occupati in attività *non compatibili con le caratteristiche della prestazione* (agile).

Quindi dovendoci ragionevolmente occupare della gestione dei lavoratori “fragili” che dovranno rientrare al lavoro si pongono alcune considerazioni.

1. Non si rintraccia nella normativa vigente l’obbligo di una visita medica tout-court di idoneità lavorativa “di rientro” alla stregua di quella prevista, ad esempio, dopo 60 giorni di assenza continuativa dovuta a motivi di salute stabilita ex 81/08 in quanto tali lavoratori sono sì “fragili” ma in via cronica e non oggetto di un episodio acuto di malattia; rimane salvo il principio in base al quale se si fosse verificata nel periodo di astensione una situazione come l’ultima descritta, allora sarà il lavoratore a farsi parte attiva per rendere noto l’evento richiedendo visita al Medico Competente affinché possano esserne valutati gli esiti in relazione ai rischi professionali cui dovrà essere riesposto il lavoratore medesimo al rientro sul luogo di lavoro.

2. La situazione dei lavoratori con “fragilità” che rimangono verosimilmente incompatibili (ad esempio, soggetti affetti da tumori di recente insorgenza o, ancora, soggetti in terapia fortemente immunosoppressiva per diverse patologie) con la situazione di emergenza comunque sancita con la proroga al 15 ottobre (a seguito di considerazioni che vedono la presenza di focolai in varie zone d’Italia, di diversa origine, ma che comunque non rendono “immune” alcun luogo di vita e conseguentemente di lavoro) può essere opportunamente «risegnalata» a mo’ di rinforzo (del parere e/o del giudizio previamente espresso all'allontanamento dal lavoro all'inizio del periodo emergenziale) da parte del Medico Competente al Datore di Lavoro e che ogni decisione difforme è sua responsabilità e che il trattamento economico esula dalle nostre competenze.

Rimane pertanto fondamentale in questa fase di rientro al lavoro, da parte del Datore di Lavoro, rinnovare l'informativa ai lavoratori "fragili" di poter essere rivalutati su loro precisa richiesta al Medico Competente ai sensi dell'art. 41, al comma2, lettera c) o perché durante il periodo di astensione dal lavoro è occorsa una variazione significativa del loro stato di salute o perché possano essere stati contagiati da SARS-COV2 e comunque per avere maggiori misure di prevenzione dal contagio in quanto soggetti iper-suscettibili.

Fra queste ultime si ricordano, ad esempio, l'utilizzo di maschere FFP2 (dove normalmente possono essere in uso quelle chirurgiche), l'adozione di barriere para-fiato (in mansioni di carattere amministrativo o comunque di front office), misure organizzative e procedurali per evitare la presenza in assembramenti o eccessiva vicinanza ad altri colleghi o molto più particolari come quelle proprie dell'ambito sanitario quali l'esclusione dell'operatore sanitario da aree Covid certe o sospette o da quelle attività che possono prevedere manovre aerosolizzanti o comunque invasive dell'albero respiratorio.
Si ricorda, infine, che la modalità di esecuzione della visita medica, nelle condizioni sopra descritte, è in presenza.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – ISS n. 20/2020, Indicazioni sanificazione degli ambienti interni
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-iss-n-202020-indicazioni-sanificazione-degli-ambienti-interni-nel-contesto-sanitario-e-assistenziale-per-prevenire-la-trasmissione-di-sars-cov-2/

Reso disponibile da ISS la versione aggiornata al 7 luglio c.a. del documento "ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2".

Il documento riassume i dati disponibili relativamente alle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2, alla potenzialità del virus di contaminare e persistere nell'ambiente e su superfici inanimate.

Inoltre, sottolinea l'importanza di integrare gli interventi di sanificazione ambientale fra le misure di prevenzione e controllo di COVID-19.

Il documento fornisce anche indicazioni circa le modalità di sanificazione dei locali che hanno ospitato pazienti affetti o sospetti di avere acquisito la malattia nel contesto sanitario, nelle strutture aperte al pubblico e nell'ambiente domestico.

SICUREZZA LAVORO - Colpo di calore, comunicato SPISAL
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-colpo-di-calore-comunicato-spisal/

Le previsioni meteo e il bollettino del Ministero della Salute prevedono per i prossimi giorni, nella provincia di Verona, temperature molto elevate per più giorni consecutivi (ondate di calore). Queste condizioni climatiche severe costituiscono un pericolo insidioso spesso trascurato in alcuni ambienti di lavoro peculiari e possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione ed in particolare per i lavoratori.

Tali condizioni hanno già determinato, in provincia di Verona, negli anni scorsi decessi per colpo di calore, è importante dunque che il datore di lavoro, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenga conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza al fine di escludere e/o limitarne l'esposizione per coloro che risultano affetti da patologie esempio pressione arteriosa elevata, obesità, disturbi cardiaci e renali.

Nella nostra realtà produttiva, i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra e gli operai dei cantieri edili e stradali. Ed inoltre occorre tener conto di tutte quelle realtà dove i lavoratori sono esposti a fonti di calore radiante es.: acciaierie, fonderie, vetrerie.

Allo scopo di fornire ai datori di lavoro e lavoratori un'informazione corretta e puntuale sull'argomento si allega opuscolo informativo dello SPISAL e il link alla sezione dedicata sul sito internet https://spisal.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1095.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento a COVID-19, documento ISS-INAIL
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-utilizzo-professionale-dellozono-anche-in-riferimento-a-covid-19-documento-iss-inail/

Reso disponibile dal Gruppo di lavoro ISS-INAIL il do**cumento** n. 56/2020 riguardante "L'utilizzo professionale dell'ozono anche in riferimento a Covid 19".

La pubblicazione ha la finalità di fornire le evidenze tecnico – scientifiche ad oggi disponibili sull'ozono nel contesto epidemico COVID-19. A tale scopo riporta lo stato dell'arte con particolare riferimento a: status regolatorio, valutazioni disponibili a livello nazionale e internazionale, informazioni sui pericoli e rischi connessi all'uso dell'ozono, informazioni sulla tossicità e l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, efficacia della sostanza come virucida, sicurezza d'uso e precauzioni da adottare nella generazione in situ di ozono nel campo della prevenzione e controllo del SARS-CoV-2.

Tratta inoltre le diverse applicazioni dell'ozono, dalla sanificazione degli ambienti a quella dei dispositivi, al settore alimentare, fino al trattamento delle acque.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE/COVID 19 – ISS n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
https://www.apiverona.it/salutecovid-19-iss-n-192020-rev-raccomandazioni-ad-interim-sui-disinfettanti/

Reso disponibile da ISS la versione aggiornata al 13 luglio c.a. del rapporto "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi".

Il rapporto presenta una panoramica relativa all'ambito della "disinfezione", in particolare relativamente alla *tipologia di prodotti disinfettanti*, sia per la cute umana sia per le superfici, *l'efficacia di questi prodotti contro i virus*, *le etichette di pericolo* presenti sui prodotti e *le condizioni per un loro corretto utilizzo*.

Il rapporto precisa i termini usati nell'ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per le mani e per l'ambiente e detergente.

MARCATURA CE – PED, attrezzature a pressione ed insiemi
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-ped-attrezzature-a-pressione-ed-insiemi/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 121 del 20 aprile 2020 la Decisione del 16 aprile 2020 n. 542.

Con tale provvedimento, a fronte del mandato della Commissione Europea al CEN di rivedere la validità delle norme armonizzate a sostegno della Direttiva PED, viene modificato il precedente elenco, disponendo l'introduzione del riferimento di nove norme che, dal 22 aprile 2020, sostituiranno quelle che regolamentano i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, i tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione e i recipienti a pressione non esposti a fiamma e le tubazioni industriali metalliche.

MARCATURA CE – Apparecchi radio
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-apparecchi-radio/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 127 del 22 aprile 2020 la Decisione del 16 aprile 2020 n. 553.

Con tale provvedimento, a fronte del mandato della Commissione Europea all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di rivedere e revocare la validità delle norme armonizzate a sostegno della Direttiva apparecchi radio, viene aggiornato il precedente elenco.

In particolare viene introdotto il riferimento di quattro norme nuove che, dal 22 ottobre 2021, sostituiranno quelle che regolamentano l'accesso allo spettro radio delle apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (International Mobile Telecommunications - IMT).

PREVENZIONE INCENDI - Edifici sotto tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nuova norma tecnica di prevenzione incendi
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-edifici-sotto-tutela-del-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-nuova-norma-tecnica-di-prevenzione-incendi/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2020 n. 183 il DM Ministero dell'Interno 10 luglio 2020 recante *"Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139."*

Con tale provvedimento, in vigore dal 21 agosto c.a., vengono introdotte le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio aperti al pubblico e destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, le quali possono essere applicate in sostituzione delle relative disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

REACH/CLP -Modificato l'allegato VI del CLP
https://www.apiverona.it/reachclp-modificato-lallegato-vi-del-clp/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 44 del 18/02/2020, il Regolamento (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

Il regolamento in vigore al 1° ottobre 2021 modifica l'allegato VI del CLP con l'aggiornamento di 12 voci e l'aggiunta di 17 nuove sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata.

Tra queste si segnala l'aggiunta della voce relativa al biossido di titanio; [in polvere contenente ≥ 1 % di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 µm]. Per le miscele contenenti biossido di titanio sono inserite le voci EUH211 e EUH212 nell'allegato II del regolamento CLP come misura di accompagnamento alla nuova classificazione del biossido di titanio (TiO2; Carc. 2 inalato). Essi hanno lo scopo di mettere in guardia gli utenti contro l'inalazione di goccioline e polveri contenenti TiO2.

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 µm deve recare la seguente indicazione:
EUH211: "Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie."

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione:
UH212: "Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri."

Inoltre, l'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l'indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l'indicazione:
EUH210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta».

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - INAIL, online il quaderno su gestione della sicurezza e operatività antincendio
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-inail-online-il-quaderno-su-gestione-della-sicurezza-e-operativita-antincendio/

Resa disponibile sul proprio sito www.inail.it un approfondimento, realizzato nell'ambito della collaborazione scientifica tra Inail, Sapienza Università di Roma, Vigili del Fuoco e Consiglio nazionale degli ingegneri.

Rivolto a progettisti e tecnici della materia, la pubblicazione affronta la complessività e unitarietà delle misure di prevenzione e di contrasto alle fiamme. Specificamente, le misure "Gestione della sicurezza antincendio" e "Operatività antincendio" sono contenute nei capitoli S.5 e S.9 della sezione S del Codice, che prevede dieci capitoli dedicati alle azioni di contenimento e di riduzione del rischio da incendio.

Esse prendono in esame aspetti differenti ma concorrenti per una definizione complessiva e unitaria di strategia antincendio.

Nella prima misura esaminata nella monografia rientrano tutte le azioni gestionali ed organizzative, adottate sia nella fase prevenzionale che in quella di emergenza, in grado di garantire e mantenere un adeguato livello di sicurezza antincendio per tutto il ciclo di vita dell'attività lavorativa presa in esame. Nella visione del Codice, l'adozione e l'integrazione di tutte le dieci misure previste, dalla reazione al fuoco alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, possono consentire di raggiungere un livello di sicurezza ottimale. Ma è specialmente la misura S,5, sottolineano gli autori, a fare da elemento collante, perché permette di verificare se, ad attività avviata, tutte le altre misure siano state correttamente applicate e monitorate efficacemente.

Nella operatività antincendio sono invece definite le misure tecniche che permettono l'intervento in sicurezza delle squadre di soccorso chiamate a operare tempestivamente nella fase emergenziale. Queste azioni sono attuabili in funzione del livello di rischio dell'attività lavorativa o produttiva esaminata, con la verifica, tra l'altro, dell'accessibilità dei mezzi di soccorso, della presenza di risorse idriche adeguate, della fattibilità di intervento su estintori e impianti di servizio già presenti e localizzati, così come della possibilità per i soccorritori di comunicare tra loro e con la propria sala operativa.

Con la pubblicazione di questo quaderno, continua la collaborazione editoriale prevista dal protocollo di ricerca sottoscritto dall'Inail e dagli altri enti promotori per divulgare gli elementi di base e le singole misure definite dal Codice. Dopo un primo volume di illustrazione dei fondamenti generali, sono stati finora pubblicati, e sono scaricabili anch'essi dal sito dell'Inail, quaderni monografici sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali, sulla protezione attiva e sui metodi progettuali antincendio.

Gestione della sicurezza e operatività antincendio

Il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati alle Misure di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.5 del Codice è dedicato alla Gestione della sicurezza antincendio mentre il capitolo S.9 è rivolto all'operatività antincendio.

Il codice di prevenzione incendi

Il Codice di prevenzione incendi, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l'approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.